

N. 194/13  
N. 205/13 SENT.  
N. ... ec.  
CRON. 3596/13  
REP. 339/13

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione III Civile

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Luciana Breggia	Presidente.
Dr. Silvia Governatori	Giudice rel
Dr. Dania Mori	Giudice

Nel procedimento relativo alla :

[REDACTED]

Debitore

Con l'intervento del Pubblico Ministero  
ha pronunciato il seguente

DECRETO

A seguito di domanda di concordato preventivo avanzata dall'amministratore unico della [REDACTED] con ricorso depositato il 2.5.2013 ai sensi dell'art.161 comma 6 L.F. il Tribunale, con provvedimento del 22/27 maggio 2013, assegnava alla predetta società il termine richiesto di 120 giorni per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 L.F. disponendo che ai sensi dell'art. 161 comma 8 L.F. ogni trenta giorni venisse trasmessa al Tribunale una relazione informativa circa l'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 161 comma 7 L.F.

Il Tribunale autorizzava altresì la società a contrarre i finanziamenti come specificati nel paragrafo 3 del ricorso (nuovi conti correnti assistiti da affidamenti bancari fino ad un massimo di € 80.000 e nuove linee di credito nella forma tecnica del finanziamento all'importazione fino ad un massimo di € 140.000, e nuove linee di credito nella forma tecnica dell'anticipo effetti s.b.f. fino ad un massimo di € 646.000), da ritenersi prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F. e a pagare i crediti anteriori come individuati al paragrafo 4 del ricorso e nell'elenco allegato 7 (che riporta l'elenco dei debiti anteriori da pagare con finanza ponte) in quanto, come risultava dalla relazione

A

dei dott. [redacted] e [redacted] sia il finanziamento sia il pagamento di quanto dovuto a fornitori "strategici" per la prosecuzione dell'attività di impresa sarebbero risultati a tal fine essenziali e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

A seguito del deposito della prescritta relazione periodica il 12.6.2013 il Tribunale nominava un ausiliario per la valutazione delle risultanze della stessa ed in specie del progressivo incremento del passivo.

L'ausiliario riferiva l'esistenza di una non corretta rappresentazione della situazione sociale nella relazione periodica, e di "una perdita corrente che determina un incremento del passivo che, sulla base delle aspettative di periodo, non pare poter utilmente essere riassorbito nel piano di risanamento". Il Tribunale, ritenendo tali circostanze rilevanti ai fini delle valutazioni previste dall'art. 162 L.F. fissava l'udienza del 31.7.2013 entro la quale l'ausiliario redigeva relazione integrativa con riferimento anche alla relazione depositata dalla società il 15.7.2013.

A tale udienza il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di fallimento della società, la quale ha chiesto una proroga di giorni 60 per la presentazione di una proposta concordataria di tipo liquidatorio (cessione dell'azienda funzionante, previo affitto della medesima, dei restanti beni, di quelli messi a disposizione dei soci, nonché recupero dei crediti, salvo se altro).

2. Osserva il Tribunale che l'ausiliario nominato, [redacted], ha accertato che la situazione patrimoniale al 31.3.2013 contenuta nella proposta del piano di risanamento non ha riflettuto in maniera corretta l'effettiva esposizione della società a tale data come risultante dalla situazione economica patrimoniale consegnata all'ausiliario il 27.6.2013. In particolare il magazzino era stato sovrastimato di € 33.106; non erano stati appostati nei debiti ipotecari gli interessi in corso di maturazione riferiti al primo trimestre 2013 (per € 60.244) nonché gli interessi passivi verso le posizioni accese verso le Banche (per € 15.9149), e la somma algebrica degli altri conti del passivo erano complessivamente sottostimati di circa € 200.000. Ha altresì aggiunto che tali dati vanno letti "a fronte di una perdita attesa inferiore di € 135.009 rispetto all'effettivo dato a consuntivo", e che "di fatto la rappresentazione di tale situazione, ove fosse stata utilizzata per la formulazione della proposta di risanamento, avrebbe di molto sottodimensionato l'effettivo fabbisogno finanziario della società". L'ausiliario ha verificato che nella rappresentazione della proposta di risanamento i dati di riferimento utilizzati ai fini della formulazione del piano sono invece riferiti alla data del 31.12.2012, ove sono correttamente raffrontati ed esposti gli effettivi valori patrimoniali della società e che "nella sostanza l'esposizione passiva contenuta nella Informativa periodica al 31.5.2013, ove fosse pedissequamente confrontata con quella che



2

verosimilmente pareva la più aggiornata situazione patrimoniale contenuta nella proposta di piano (31.3.2013) - finirebbe con l'offrire una rappresentazione alterata e distorta della realtà a tale data e quindi col mostrare una variazione intervenuta nel periodo di vigenza del termine per la presentazione della domanda di concordato ben superiore a quanto invece effettivamente rilevato nell'intero periodo compreso tra il 1.1.2013 ed il 31.5.2013".

Il dott. [REDACTED] ha verificato l'esistenza di ulteriori errori di rappresentazione anche rispetto alla informativa per il periodo 2.5.2013 al 2.6.2013 che nella parte narrativa indicava i soli oneri maturati nel periodo in osservazione (ossia nel mese di riferimento) e gli scostamenti delle poste patrimoniali dalla data di inizio esercizio alla data del 31.5.2013. All'informativa è stato allegato un prospetto con il conto economico fino alla data del 31.5.2013 in cui mancano gli interessi maturati nel periodo 1.4.2013-2.6.2013 (mancata registrazione di una maggiore esposizione finanziaria verso le banche per oneri finanziari fino al 31.5.2013 per circa € 76.000) in quanto riflettono la sola misura degli interessi alla data del 31.3.2013, risultando in particolare mancanti tutti gli interessi del periodo successivo al 31.3.2013 relativi ai conti ipotecari per circa € 62.500 e gli interessi sugli altri debiti bancari (almeno fino alla data di presentazione della domanda di concordato) stimabili nell'ordine di circa € 13.500. Diversamente nella informativa apparivano riepilogati proprio i costi sostenuti nel mese di maggio 2013 per interessi passivi maturati stimati in € 42.514 (pur non inseriti nel prospetto allegato) ma non veniva data rappresentazione di altre componenti economiche di periodo (per contro risultanti dall'allegato) quali le rate di leasing, le utenze di periodo, le spese commerciali, gli acquisti di produzione e la variazione delle rimanenze. La conseguenza è che "manca la rilevazione di un costo di circa € 76.000, diversamente qualificabile nella parte narrativa rispetto all'allegato che si rifletterà su una maggiore esposizione passiva. Né sono stati riflettuti sul conto economico di periodo le quote di ammortamento dei cespiti ammortizzabili di circa € 40.000 e la quota di maxi-canone imputabile al medesimo periodo di circa € 14.000".

Alla luce di quanto accertato il dott. [REDACTED] ha riferito che vi è stata "sostanzialmente, nel periodo in osservazione 2.5.2013/2.6.2013 una gestione economica che, per effetto delle rettifiche da apportare per maggiori costi, determinerebbe l'emersione di una non trascurabile perdita (anche senza tener conto dell'imputazione delle quote di ammortamento e del maxi-canone del leasing)". Il consulente ha altresì valutato che da una verifica del magazzino è emerso che alcuni prodotti hanno registrato una movimentazione molto lenta tale da lasciare presagire l'opportunità, almeno

da un punto di vista di corretta tecnica contabile, di dare corso ad una prudente svalutazione delle partite e più lenta rotazione”.

Il dott. [REDACTED] ha altresì esaminato le ipotesi che sovrintendevano al piano di risanamento presentato che avrebbero consentito, secondo la prospettazione della proponente, di mantenere l'impresa in stato di redditività tale da poter consentire di proseguire nella sua iniziativa commerciale senza “peggiore” la sua complessiva esposizione finanziaria, prima fra tutti il mantenimento di obiettivi di fatturato non inferiori a due milioni di euro (ancorché nella proposta ipotizzato a 1,6 milioni di euro). Il consulente ha verificato che nel periodo i margini operativi netti sono sempre negativi, e che i margini sulle vendite, stante il limitato ammontare delle stesse, non hanno quindi consentito di coprire neppure il fabbisogno corrente di gestione, e, se si aggiunge la componente finanziaria “il risultato ottenuto appare pesantemente negativo. La sola componente finanziaria pesa infatti sulla gestione quasi in misura tale da assorbire tutti i margini sulle vendite” e che “nel corso del periodo si sono ...registrati degli accrescimenti dell'esposizione passiva in misura corrispondente alle perdite registrate”.

Il dott. [REDACTED] ha rilevato che il progetto di autofinanziamento durante il periodo di pendenza del termine per la presentazione della proposta (autorizzato dal tribunale, ma che non è stato accettato dagli istituti bancari) è risultato inefficace per carenza della finanza ponte, comunque di molto superiore a quanto la società stante il drastico ridimensionamento del fatturato (vendite nel giugno 2013 per € 74.500 contro ad € 120.000 del maggio 2013 ed € 218.341 del giugno 2012) è fin da subito potenzialmente in grado di utilizzare.

Tutto ciò va inquadrato nel contesto che vede “la società eccessivamente sottocapitalizzata, vi sono debiti ipotecari di circa 4 milioni di euro a fronte di immobili (per la quota del 50% di proprietà sociale) il cui valore di realizzo è stimabile solo in 1.75 milione di euro, e oltre 1,5 milioni di euro per debiti correnti verso gli Istituti di credito che appaiono di molto sovradimensionati rispetto alle capacità finanziarie della società, situazione che ha generato oneri passivi al 31.12.2012 su base annuale di circa € 630.000, e il fatturato che ha subito una repentina caduta offre, in proiezione sull'anno, scarso aspettative di recupero”.

A fronte di tali rilievi del consulente, osserva il tribunale che risulta accertato che la società ha fornito una rappresentazione non corretta dei propri dati aziendali, contravvenendo all'obbligo di predisporre una relazione informativa circa l'andamento dell'ordinaria amministrazione, che contenesse, come prescritto dalla legge, e riportato dal tribunale nel provvedimento del maggio 2013, un “chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria”.

49

La società con proprie note difensive depositate all'udienza del 31.7.2013 ha cercato di minimizzare le plurime omissioni, inesattezze ed incongruenze della propria relazione, ammettendo che avrebbero potuto "essere rese con maggiore chiarezza" e che potrebbe al più imputarsi alla proponente "una non immediata comprensibilità dei contenuti" ... "così che, più che di una errata rappresentazione, è possibile parlare di una non chiara rappresentazione nella prima informativa, per via del fatto che di detti dati economici non è stata fatta menzione nella parte descrittiva dell'informativa (nonostante la presenza di detti dati negli allegati all'informativa)". Osserva il Collegio che sono le stesse parole della società che comprovano l'inadempimento all'onere normativo di fornire "un chiaro prospetto", il quale, necessariamente, avrebbe dovuto fondarsi su una rilevazione attendibile, completa e veritiera e necessariamente aggiornata. Per contro una siffatta rilevazione e prospettazione sono carenti cosicché non risulta fornita l'appropriata rappresentazione dovuta al collegio.

Tale condotta, e, più in generale, la situazione della società vanno inquadrati nel contesto rilevato dal dott. [REDACTED] per cui "il pesante indebitamento non appare la conseguenza di problemi sorti nell'ultimo periodo, ma pare bensì avere le proprie radici radicate nel tempo. Risultano omissioni nei versamenti IVA fin dal 2008, di imposte IRES ed IRAP fin dal 2009, del complessivo ammontare di circa 700 mila euro. Risultano altresì omissioni nei versamenti di contributi previdenziali e ritenute alla fonte per circa 190 mila euro...nella proposta di concordato è appunto enunciato un sequestro disposto da parte dell'autorità in sede penale a fronte delle suddette omissioni almeno per la parte già contestata fino all'anno 2010. Le altre omissioni sono in corso di contestazione determinando la scaturigine di oneri accessori a titolo di sanzioni e interessi". Ma, ancor più, "vi è una perdita corrente che determina un incremento del passivo che, sulla base delle aspettative di periodo, non pare poter utilmente essere riassorbito nel piano di risanamento a motivo del verificarsi di alcuni accadimenti, in primis mancanza di finanza ponte, che pregiudicano la validità del piano stesso. In definitiva abbiamo di fronte una società che avrebbe dovuto da tempo assumere iniziative di risanamento e che ha soltanto di recente presentato un piano concordatario". pur di sicuro interesse ma che avrebbe richiesto prontezza di risposta da parte degli istituti di credito. Al riguardo il Tribunale rileva che in seno al ricorso la società aveva esposto che la possibilità di ottenere un mantenimento delle linee di credito di natura commerciale con la concessione di finanza ponte era già stata anticipata agli istituti di credito interessati, e che "avevano dichiarato la propria disponibilità, seppure non formalizzata, banca [REDACTED] e Banca [REDACTED] che avevano "già espresso un assenso di massima alla

R  
5

concessione di detta finanza ponte al fine di sostenere la continuità aziendale". La società aveva altresì prospettato la possibilità che la finanza ponte trovasse l'esaurimento del proprio ciclo di utilizzo nell'ambito del periodo di circa 4 mesi, corrispondente al lasso di tempo che copre, indicativamente il periodo che va da quando la società si è definitivamente determinata a presentare il presente ricorso alla data di presunta ed auspicata omologa del piano. Sempre nel ricorso si evidenziava come la nuova finanza, unitamente ai flussi di cassa attesi, permetterà pronto ed immediato sostegno finanziario alla ricorrente, onde permetterle di avere il tempo e il modo di formalizzare il Piano. A fronte di tali affermazioni, premesso che certamente il provvedimento del Tribunale che autorizzava la concessione di finanza ponte ai fini delle prededuzioni non poteva essere comunicato prima della sua pronuncia, deve rilevarsi che appare ben poco verosimile che la società non abbia ricevuto sollecita risposta alla richiesta inoltrata alla fine di maggio di concessione della finanza ponte, o che sia rimasta senza comunicazioni, cosicché a fronte della presumibile conoscenza delle difficoltà bancarie, la società avrebbe avuto l'onere di attivarsi con la massima sollecitudine per segnalare al tribunale le difficoltà nascenti dalla mancata concessione della finanza, avviando il lavoro di predisposizione di un piano alternativo, e non già continuare a prospettare la propria situazione in termini poco chiari.

Osserva il Tribunale che la società, ben diversamente da quanto avrebbe dovuto fare, non solo ha tardato nel valutare la necessità di iniziative di risanamento, consentendo al passivo di aggravarsi, ma anche, pur in mancanza di pronta adesione da parte degli istituti (sempre che fosse vero che avessero preventivamente dichiarato la propria disponibilità di massima a concedere la finanza ponte nei termini autorizzati dal tribunale), ed avendo essa stessa rappresentato al Tribunale l'essenzialità di un celere finanziamento, non ha con prontezza avviato iniziative per fronteggiare la crisi ingravescente, addirittura richiedendo al Tribunale di concedere una ulteriore proroga del termine già concesso.

Il tribunale ritiene che non solo un termine siffatto non può essere concesso, attesa l'ingravescenza della posizione debitoria, e considerato che sarebbe stato onere della società attivarsi tempestivamente, ma che più in radice, sussistono i presupposti per la revoca della concessione del termine, con pronuncia di inammissibilità della proposta, a fronte della mancanza di puntuale osservanza contenutistica dell'obbligo di informativa periodica. Deve rilevarsi che il rispetto sostanziale e rigoroso dell'obbligo di fornire al collegio informazioni sulla gestione dell'impresa, serve a consentire al collegio di valutare da un lato che la concessione del termine non si risolva in un mero autorizzato ritardo nella ricerca di una soluzione della crisi di impresa e

di verificare che ad esso non consegua un aggravamento del passivo, nonché, dall'altro lato, come peraltro esplicitato nella recente riforma dell'art 161 portata dal DL 83/2012, di verificare quale sia l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Nella specie dalla relazione del dott. [REDACTED] è emersa una non corretta rappresentazione della situazione sociale nella relazione periodica, e una perdita corrente che determina un incremento del passivo che, sulla base delle aspettative di periodo, non pare poter utilmente essere riassorbito nel piano di risanamento, imponendosi per l'effetto, in applicazione dell'art. 162 e 161 comma 8 L.F., la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato.

P.Q.M.

Visto l'art. 162 L. F.

dichiara

inammissibile la proposta di concordato preventivo formulata dalla [REDACTED] di cui al decreto del tribunale di Firenze del 22/27 maggio 2013 e procede alla dichiarazione di fallimento come da contestuale

IL CASO.it  
SENTENZA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fatto e diritto

Il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di fallimento della [REDACTED], in relazione alla condizione di insolvenza, e la domanda deve essere accolta, sussistendone i presupposti, ampiamente documentati dagli atti della proposta di concordato.

Come curatore fallimentare si nomina il dott. [REDACTED]

P.Q.M.

Visti gli artt. 173 comma 2, 1, 5, 14 e 16 del R.D. 16/03/1942 n. 267

dichiara

il fallimento della [REDACTED]

nomina

giudice delegato la dott. Silvia Governatori e curatore il [REDACTED] il quale farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

ordina

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie.

1

nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione al curatore ai sensi dell'art. 93 come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012:

stabilisce

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del 26 novembre 2013 ad ore 10.30

Autorizza

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

dispone

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Così deciso in Firenze il 31.7.2013, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott. Governatori.

Il giudice estensore

Dr. Silvia Governatori  
*Silvia Governatori*

Il Presidente

Dr. Breggia  
*Breggia*

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
FIRENZE, il 7/8/2013  
IL CANCELLIERE  
*[firma]*